

Aggiornamento normativo

n. 263 / 2019

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione ed emittenti quotati

I. **Normativa italiana**

- ✓ **BREXIT**: predisposte le misure transitorie in caso di *no-deal*

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

II. **Normativa italiana**

- ✓ **GESTIONE INTEGRATA ALBI DI VIGILANZA E ANAGRAFI (G.I.A.V.A.)**: pubblicata una comunicazione di Banca d'Italia



I. Normativa italiana✓ BREXIT: PREDISPOSTE LE MISURE TRANSITORIE IN CASO DI NO-DEAL

In data 24 gennaio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato un [comunicato stampa](#) con il quale rende nota l'avvenuta predisposizione delle misure transitorie per garantire la piena continuità dei mercati e dell'attività degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo ("*no-deal scenario*").

Tali misure sono volte ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa dei mercati e degli intermediari nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale, tramite l'introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale gli intermediari – siano essi bancari, finanziari o assicurativi – possono continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l'attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l'attività nel Regno Unito.

La data di emanazione del provvedimento recante le misure transitorie dipenderà dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito.

II. Normativa italiana

✓ GESTIONE INTEGRATA ALBI DI VIGILANZA E ANAGRAFI (G.I.A.V.A.): PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA

In data 24 gennaio 2019, la Banca d'Italia ha pubblicato una [Comunicazione](#) con la quale sono fornite le istruzioni per la compilazione, da parte degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica italiani (congiuntamente, gli "Istituti"), delle comunicazioni concernenti gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco ex art. 128-quater, commi 2 e 6, del Testo Unico Bancario con i quali gli Istituti hanno stipulato accordi per la promozione e conclusione di contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento in Italia.

Le nuove istruzioni si applicheranno dall'11 febbraio 2019; conseguentemente, dovrà intendersi abrogata la Comunicazione della Banca d'Italia del 31 ottobre 2012 "Segnalazioni Agenti SdP – Istruzioni".